

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3527 del 18/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3680 del 18/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come successivamente aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relative planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: "Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018".

**Vista** la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/03/2025, acquisita al Prot. Unione 13950 e da Arpae al PG/2025/63773, da OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Considerato** che la modifica riguarda l'installazione di due nuove caldaie (0,785 kW cad., a metano) per la produzione di acqua calda utilizzata per i lavaggi delle linee di confezionamento presso l'impianto Orogel 3, da cui deriveranno le nuove emissioni E8-O3 e E9-O3;

**Vista** la nota Prot. Unione 18698 del 05/05/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/82564, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in*

Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Verificato** che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014** Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in

data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 e s.m.i.
  3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
  5. Di dare atto che:
    - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata  
dott.ssa *Elena Montepaone*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1475 del 21/05/14 prot. n. 52793/14, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 prot. n. 38289;
- determinazione n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 prot. n. 29739;
- determinazione n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 prot. n. 39325;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019 prot. n. 3537;
- determinazione n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019 prot. n. 50813;
- determinazione n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020 prot. n. 28935;
- determinazione n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2020 prot. n. 48163;
- determinazione n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/09/2021 prot. n. 33142;
- determinazione n. DET-AMB-2021-6427 del 17/12/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/02/2022 prot. n. 3988;
- determinazione n. DET-AMB-2023-385 del 26/01/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/02/2023 prot. n. 4509.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda l'installazione di caldaie (0,785 kW cad., a metano), per la produzione di acqua calda utilizzata per i lavaggi delle linee di confezionamento presso l'impianto denominato Orogel 3, e da cui deriveranno le nuove emissioni E8-O3 e E9-O3.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaee, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpaee del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpaee, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della

Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nello stabilimento sono già presenti impianti termici le cui emissioni sono autorizzate, in quanto la somma delle potenze termiche nominali è superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW;
- allo stesso modo, pertanto, dovranno essere autorizzate anche le nuove emissioni E8-O3 e E9-O3: considerato che ciascun impianto termico ha potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, alle due emissioni in esame si applicano i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito al monitoraggio per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

- si ritiene altresì di recepire nel nuovo allegato A le modifiche apportate con l'aggiornamento per modifica non sostanziale di cui alla determinazione DET-AMB-2023-385 del 26/01/2023, relativamente alla riduzione della potenza termica nominale di due impianti termici collegati alle emissioni E164 e E166 (per tali emissioni vale quanto detto al punto precedente per le nuove emissioni E8-O3 e E9-O3);
- si ritiene infine di aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1475 del 21/05/14 prot. n. 52793/14, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 prot. n. 38289;
- determinazione n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 prot. n. 29739;
- determinazione n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 prot. n. 39325;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019 prot. n. 3537;

- determinazione n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019 prot. n. 50813;
- determinazione n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020 prot. n. 28935;
- determinazione n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2020 prot. n. 48163;
- determinazione n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/09/2021 prot. n. 33142;
- determinazione n. DET-AMB-2021-6427 del 17/12/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/02/2022 prot. n. 3988;
- determinazione n. DET-AMB-2023-385 del 26/01/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/02/2023 prot. n. 4509;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 31/03/2025 P.G.N. 13950.

### **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

#### **OROGEL 1**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONI E11, E12</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E13, E14</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI DA E16 A E18</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONI E21, DA E23 A E26</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI DA E27 A E30</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA REPARTO CONFEZIONAMENTO</b>
<b>EMISSIONI E31, E32</b>	<b>AREAZIONE TUBI SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONI DA E33 A E35</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E36</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA QUADRI ELETTRICI SALA MACCHINE 2</b>
<b>EMISSIONI E37, E38</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 2</b>
<b>EMISSIONE E39</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONE E40</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 3 SEMEDORO</b>
<b>EMISSIONE E41</b>	<b>VENTILATORE. RICAMBI ARIA CABINA MT/BT PRODUZIONE</b>
<b>EMISSIONE E42</b>	<b>VENTILATORE. RICAMBI ARIA CABINA UPS PRODUZIONE</b>
<b>EMISSIONE E43</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CABINA MT/BT CELLA AUT</b>
<b>EMISSIONI E45, E46</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E47</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONE E49</b>	<b>SCARICO ARIA RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI ARIA SERV.</b>
<b>EMISSIONE E51</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E52</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE CARICA BATTERIE</b>
<b>EMISSIONI DA E55 A E59</b>	<b>AREAZIONI TUBI SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONI E60, E61</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>

<b>EMISSIONI DA E63 A E65</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA CORRIDOIO ANTICELLE</b>
<b>EMISSIONE E67</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONE E68</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONE E69</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E71, E72</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E73</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E74, E75</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI DA E79 A E81</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE RICEVIMENTO PRODOTTO FRESCO</b>
<b>EMISSIONE E83</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E84, E85</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE RICEVIMENTO PRODOTTO FRESCO</b>
<b>EMISSIONI DA E86 A E89</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE REPARTO PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONI E90, E91</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E92</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE COMPRESSORI</b>
<b>EMISSIONI DA E93 A E96</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E97</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CORRIDOIO ANTICELLA</b>
<b>EMISSIONE E98</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONE E99</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E100</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONI E101, E102</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CABINA MT/BT</b>
<b>EMISSIONI DA E103 A E106</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E110</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALI COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONE E111</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI E119, E120</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E121, E122</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI</b>

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONE E62</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI</b> (n. 2 caldaie 324,8 kW e 175,5 kW, a metano)
<b>EMISSIONE E66</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI</b> (35 kW, a metano)
<b>EMISSIONE E82</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI</b> (35 kW, a metano)
<b>EMISSIONE E112</b>	<b>C.T RISCALDAMENTO UFFICI</b> (32 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte

alla presente autorizzazione:

<b>EMISSIONI DA E3 A E10</b>	<b>CONDENSATORI EVAPORATIVI</b>
------------------------------	---------------------------------

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

## **OROGEL 2**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONI E1, E2</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI PELATURA/SCOTTATURA</b>
<b>EMISSIONE E4</b>	<b>E4 CAMINO ESTRAZIONE VAPORE SULLA PELATRICE</b>
<b>EMISSIONI DA E7 A E18</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA PRODUZIONE LOCALI PELATURA/SCOTTATURA</b>
<b>EMISSIONE E19</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA PRODUZIONE (CORRIDOIO TECNICO)</b>
<b>EMISSIONI DA E20 A E26, DA E28 A E34</b>	<b>ESTRATTORI ARIA PAVIMENTO SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONE E27</b>	<b>ESTRATTORE ARIA PAVIMENTO (CORRIDOIO TECNICO)</b>
<b>EMISSIONE E35</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE CONFETTURE</b>
<b>EMISSIONI E42, E43</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE CENTRALE FRIGORIFERA</b>
<b>EMISSIONE E50</b>	<b>ESTRATTORE CABINA ELETTRICA MT/BT</b>
<b>EMISSIONE E51</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE CENTRALE TERMICA</b>
<b>EMISSIONI E56, E57</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA AREA DEPOSITO E CARICO/SCARICO PRODOTTO</b>
<b>EMISSIONE E58</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA SALA MACCHINE</b>
<b>EMISSIONE E59</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI</b>
<b>EMISSIONI E60, E61</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONI DA E74 A E77</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA T7/T8/T9</b>
<b>EMISSIONI DA E78 A E80</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA AMBIENTE LOCALE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E82</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE/ARIA AMBIENTE LOCALE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E84</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE NASTRO AREA ALIMENTAZIONE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E91</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET PRODOTTO)</b>
<b>EMISSIONI E94, E102, E103</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE (ESTRAZIONE ARIA AMBIENTE SOFFITTO LOCALE GRIGLIATI)</b>
<b>EMISSIONE E100</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALI DI LAVORO</b>
<b>EMISSIONE E107</b>	<b>ESTRATTORE LOCALE PASTELLATURA</b>
<b>EMISSIONI DA E108 A E110</b>	<b>ESTRATTORE ARIA INGRESSO TUNNEL DI SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E117</b>	<b>ESTRATTORE ARIA LOCALE CENTRALE TERMICA</b>
<b>EMISSIONI E118, E119</b>	<b>ESTRATTORI ARIA CABINA QUADRI ELETTRICI</b>
<b>EMISSIONI E120, E121</b>	<b>ESTRATTORI ARIA LOCALE IMPIANTO FRIGORIFERO 6</b>
<b>EMISSIONI E122, E123</b>	<b>ESTRATTORI ARIA CABINA MT/BT</b>

EMISSIONE E126	ESTRATTORE ARIA ZONA PREPARAZIONE
EMISSIONE E131	ESTRATTORI ARIA AULA MAGNA
EMISSIONI E136, DA E140 A E142, DA E145 A E148	ESTRATTORI ARIA PALAZZINA QUALITÀ
EMISSIONI E159, E160	ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI SURGELAZIONE
EMISSIONI E172, E173	ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE CONFETTURE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONI DA E44 A E49	CONDENSATORI EVAPORATIVI
EMISSIONE E55	TORRE EVAPORATIVA CONFETTURE
EMISSIONI DA E62 A E67	CONDENSATORE EVAPORATIVO
EMISSIONI DA E72 A E73	CAMINI ESPULSIONE ARIA DEUMIDIFICATORI
EMISSIONE E81	CAMINO ESPULSIONE ARIA DEUMIDIFICATORI
EMISSIONE E104	CONDENSATORE
EMISSIONI DA E111 A E113	CONDENSATORE
EMISSIONE E116	CONDENSATORE
EMISSIONE E171	ASPIRAZIONE VAPORE CHIUSURA BARATTOLI LINEA CONFETTURE

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E71	CAMINO CALDAIA SPOGLIATOIO GRIGLIATI (85,5 kW, a metano)
EMISSIONE E124	CAMINO CALDAIA SPOGLIATOIO OROGEL 2 (34,9 kW, a metano)
EMISSIONE E125	CAMINO UFFICI OROGEL 2 (28 kW, a metano)
EMISSIONE E132	CALDAIA AULA MAGNA (115,7 kW, a metano)
EMISSIONE E149	CALDAIA PALAZZINA QUALITÀ (100 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di trasformazione di prodotto ortofruttili **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

## OROGEL 1

**EMISSIONE E1 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONE E2 - GENERATORE DI VAPORE DI RISERVA (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONI E53 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONE E54 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

Portata massima	2.900	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E15 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E19 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E76 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E77 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E78 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E107 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E108 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONE E20 - ASPIRATORE ZONA TAGLIO AD ACQUA**

**EMISSIONE E70 - ASPIRAZIONE VASCA LAVAGGIO PRODOTTO**

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Trattandosi di effluenti derivanti da "lavaggio" delle verdure con acqua, si ritiene non significativa l'emissione di polveri e pertanto non si stabiliscono valori limite in emissione.

**EMISSIONE E48 - ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro pannello di maglia metallica e filtro a tasche

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONE DIFFUSA E109 – LINEA TRATTAMENTO FANGHI**

Le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento fanghi sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:

- Il fango prodotto dal processo di digestione aerobica dovrà garantire un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.
- I portoni del capannone prefabbricato che contiene la stazione di trattamento fanghi dovranno essere di norma mantenuti chiusi.
- Il cassone esterno per il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere mantenuto costantemente coperto.
- Il tempo di permanenza dei fanghi all'interno del cassone non dovrà superare i 5 giorni lavorativi.

### **Emissioni E113, E114 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE (n. 2 unità da 4,6 MW cad., a metano)**

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	9.400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

### **EMISSIONE E118 – ESTRAZIONE VAPORE CUOCITORE**

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

### **OROGEL 2**

### **EMISSIONE E3 – CAMINO SCARICO VAPORE MACCHINA PELATRICE**

### **EMISSIONI E36, E37 – CAMINO SCARICO VAPORI LINEA STERILIZZAZIONE VASI**

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

### **EMISSIONE E5, E6 – ESTRATTORE CUOCITORE**

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

### **EMISSIONE E38 – ESTRATTORE BOULE DI COTTURA**

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

### **EMISSIONE E41 – ASPIRAZIONE OFFICINA FUMI DI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro pannello di maglia metallica e filtro a tasche

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EMISSIONI E52, E53 – GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,25 MW cad., a metano)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

### **EMISSIONI E54 – C.T. FLUIDIFICAZIONE GLUCOSIO (34,8 kW, a metano)**

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E83 - ESTRATTORE VAPORE PRE-COTTURA LINEA GRIGLIATURA**

**EMISSIONE E85 - ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET)**

**EMISSIONE E90 - ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET USCITA)**

**EMISSIONE E92 - ESTRATTORE VAPORE**

Portata massima	5.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONI DA E86 A E89 - CAMINO FORNO GOUET (CAMINO BRUCIATORI E VAPORI GRIGLIATURA VERDURE)**

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONE E106 – ASPIRATORE INFARINATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E114 – C.T. PRODUZIONE ACQUA CALDA LAVAGGIO IMPIANTI (1,277 MW, a metano)**

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E115 – FRIGGITRICE E C.T. RISCALDO OLIO FRITTURA (1,1 MW, a metano)**

Impianto di abbattimento: post combustore termico

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO <sub>2</sub>	500	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc

**Dovrà essere installato idoneo sistema di registrazione in continuo della temperatura al camino del post-combustore, dotato di registratore grafico a display.**

**I dati memorizzati dovranno essere immediatamente verificabili in occasione di eventuali controlli degli organi di vigilanza.**

**EMISSIONE E127 – C.T. PRODUZIONE VAPORE (IMPIANTI PRE-COTTURA GRIGLIATI) (2,325 MW, a metano)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E158 – CAPPASPIRAZIONE FUMI USCITA FRIGGITRICE**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONE E161 – GENERATORE DI VAPORE (2,235 MW, a metano)**

dotata di: dispositivo automatico per il controllo del tenore di ossigeno residuo nei fumi  
dispositivo di regolazione automatica del rapporto di combustione

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	100	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)**

**EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (0,95 MW, a metano)**

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONI E162 – ESTRAZIONE VAPORE LINEA ALITECH**

**EMISSIONI E165 – ASPIRAZIONE VAPORI COTTURA LINEA COTTURA ALITECH**

**EMISSIONI E167 – ASPIRAZIONE VAPORI COTTURA LINEA COTTURA ALITECH**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONI E163 – ESTRAZIONE FUMI DI COMBUSTIONE E COTTURA LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	540	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONI E168 – ASPIRAZIONE FUMI DI COMBUSTIONE E VAPORI DI GRIGLIATURA LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONI E169 – RAFFREDDAMENTO PRODOTTO LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONI E170 – ASPIRAZIONE VAPORE CUOCITORE BOEMA**

Portata massima	39.600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

### **OROGEL 3**

**EMISSIONE E8 – CALDAIA A METANO** (0,785 kW, a metano)

**EMISSIONE E9 – CALDAIA A METANO** (0,785 kW, a metano)

Portata massima	650	mc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di **sostanze odorigene** delle attività di cottura di cui alle emissioni **E3, E5, E6, E36, E37, E38, E83, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E92, E158, E162, E163, E165, E167, E168, E169 e E170 (OROGEL 2)**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, con riferimento alle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 e E9 (OROGEL 3)**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 e E9 (OROGEL 3)** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E113 e E114**

**(OROGEL 1), E115 e E161 (OROGEL 2)** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

7. Relativamente all'attività di saldatura di cui alle **emissioni E48 (OROGEL 1) e E41 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 11. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **360 kg**, di cui **180 kg di materiale inox**.
8. Relativamente alla emissione **E106 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro a cartucce con pulizia meccanica manuale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Per gli impianti termici produttivi alimentati a metano di cui alle **emissioni E1, E2, E53, E54, E113 e E114 (OROGEL 1) e E52, E53, E114 e E127 (OROGEL 2)**, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati:
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 7, relativamente alle **emissioni E48 (OROGEL 1) e E41 (OROGEL 2)**;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E106 (OROGEL 2)**, come richiesto al precedente punto 8.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del

Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E48, E113, E114 (OROGEL 1), E41, E106, E115 (OROGEL 2)** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra

di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di

arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**